



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VARESE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PETRUCCI</u> | <u>LUCA</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GRECO</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>VITELLI</u> | <u>GUIDO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 02/11/2017

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° ACCISE-PROD.ENE
contro:
AG. DOGANE-MON. UFFICIO DELLE DOGANE DI MALPENSA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

27/03/2018 ore 09:15

N°

227/18

PRONUNCIATA IL:

27/3/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25/6/18

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Grazia Condonato



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9/10/2017, inviato a questa Commissione il 2/11/2017, la Società ha impugnato per l'annullamento l'atto di diniego Prot. N. del 19/09//2017 emesso dall'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Malpensa – relativo alla richiesta di rimborso di € 29.537,00, oltre interessi dal giorno dell'istanza di rimborso, dell'accisa sul gasolio per autotrazione impiegato in servizi di noleggio autobus con conducente relativamente al III trimestre 2017 e ove ritenuto necessario previa sospensione del procedimento per rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE.

La società ritiene che tale richiesta sia legittimata per l'effetto di quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE che attribuisce agli Stati membri la facoltà di prevedere agevolazione fiscali per il gasolio ad uso commerciale secondo la definizione del paragrafo 3 del predetto articolo.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Malpensa, che si oppone a tale domanda e conferma nel merito la legittimità ed il fondamento dell'atto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non merita accoglimento. L'articolo 7, comma 2, della direttiva Ce n. 96/2003 dispone che gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al primo gennaio 2003, a prescindere dalle deroghe per detta utilizzazione. Pertanto, c'è piena e totale facoltà dei singoli Stati di distinguere tra usi commerciali e non del gasolio, prevedendo agevolazioni per i primi. L'unico vincolo palese è quello di non scendere al di sotto di una certa soglia di tassazione. Quanto al quadro comunitario, si evidenzia che l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 non ha efficacia diretta nell'ordinamento tributario dello Stato, essendo necessario per l'individuazione delle modalità e dei limiti dell'applicazione del beneficio, il relativo formale recepimento nello stesso ordinamento per il tramite di una fonte di natura primaria, accorda agli Stati membri una mera facoltà di individuare un trattamento specifico per il gasolio commerciale da esercitarsi, evidentemente, nelle forme ritenute compatibili dal singolo Stato membro con il proprio sistema giuridico. La scelta operata dal legislatore nazionale di confermare come destinatarie del beneficio solo le categorie di esercenti tassativamente elencate nell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 (nelle quali non rientra quella oggetto di ricorso) costituisce la logica conseguenza di quanto sopra argomentato. Quanto all'asserito parere della Commissione europea, corre l'obbligo di chiarire che lo stesso non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale dell'Esecutivo comunitario bensì, molto più semplicemente, riporta una mera opinione personale resa via *e-mail* sul punto da un suo funzionario, su presumibile sollecitazione di un'associazione di categoria interessata. Un siffatto avviso pertanto è privo di qualsivoglia valore giuridico nei confronti di un Paese membro in quanto reso al di fuori delle procedure previste per adire il suddetto Organo e, comunque, da soggetto non avente alcuna legittimazione a rappresentarlo e tanto meno a vincolare la potestà


normativa nazionale riconosciuta da una direttiva dell'Unione europea. In tal senso si è espresso anche il Ministro dell'economia e delle finanze alla camera dei deputati in data mercoledì 11 ottobre 2017 all'interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12432. Alla luce di quanto esposto, appare chiaro che la normativa italiana non estende le agevolazioni agli esercenti attività di noleggio con conducente. Le spese vanno compensate in ragione del parere del funzionario della Commissione europea, su presumibile sollecitazione di un'associazione di categoria interessata, che ha indotto molto presumibilmente il ricorrente a proporre il presente ricorso.

P.Q.M.

respinge il ricorso e compensa le spese.

Varese, addì 27 marzo 2018

IL RELATORE/ESTENSORE
(Dott. Antonio Greco)



IL PRESIDENTE
(Dott. Luca Petrucci)

